

## INDICE

PREMESSA	1
TIPOLOGIA DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO CORE	2
GESTIONE DEL RISCHIO	4
UTILIZZO DI LEVA FINANZIARIA	5

# COMPAGNIA DELLA RUOTA SPA



## STRATEGIA E POLITICA DI INVESTIMENTO

Milano – Via Camperio 9  
Sede Legale in Biella – Via Aldo Moro 3/A  
Capitale Sociale Euro 153.936,43 sottoscritto e versato  
Iscritta al Registro delle Imprese di Biella P.IVA/C.F.  
02471620027 – R.E.A. n° 191045  
Soggetta a direzione e coordinamento di Immobiliare Dama  
S.a.s.

Tel +39 015 405679 | Fax +39 015 8407120

[info@compagniadellaruota.com](mailto:info@compagniadellaruota.com)

Il presente documento è stato predisposto in osservanza al disposto di cui all'art. 8 del Regolamento Emittenti AIM / Mercato Alternativo del Capitale approvato da Borsa Italiana S.p.A. in data 15 settembre 2014

[www.compagniadellaruota.com](http://www.compagniadellaruota.com)

## PREMESSA

Compagnia della Ruota S.p.A. ("CdR" o anche solo la "Società" o l'"Emittente") è una società di investimento ai sensi del Regolamento Emittenti AIM / Mercato Alternativo del Capitale approvato da Borsa Italiana S.p.A. in data 15 settembre 2014 ("Regolamento Emittenti") che si pone per scopo l'acquisto di partecipazioni – al fine di fruire dei risultati utili delle singole partecipate e di svolgere a favore delle stesse attività di coordinamento tecnico finanziario e di indirizzo strategico – in soggetti operanti:

- In via prevalente, nel settore delle c.d. special situations – intendendosi per tale quello avente ad oggetto società, aziende, veicoli di investimento, patrimoni e privati interessati da stati di irreversibile o temporanea illiquidità, soggetti o meno a procedure concorsuali o di sovraindebitamento - approntando soluzioni volte a consentire la valorizzazione delle relative attività o di singoli assets (di seguito, anche “attività core”);
- In via non prevalente, e comunque in misura non superiore al 30% del Valore di Riferimento con infra definito - in settori in grado di risultare, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, comunque sinergici con le - o in tutto o in parte strumentali alle - attività sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo, quello dell'intermediazione finanziaria, immobiliare e mobiliare, dell'amministrazione fiduciaria statica di patrimoni, della consulenza in materia di ristrutturazione del debito, del corporate finance ( di seguito, anche “attività strumentali”) .

Segnatamente, l'attività svolta dalla Società è in ultima analisi riconducibile a quella di holding di partecipazioni a capo di un gruppo che, anche al fine di sfruttare l'attuale congiuntura, si prefigge di operare in maniera globale nel settore del “non performing” attraverso sia investimenti diretti – e ciò anche facilitando la creazione di apposite joint venture ossia accordi fra investitori che abbiano ad oggetto la realizzazione di uno specifico affare - che la prestazione di servizi a favore di debitori, creditori e di soggetti interessati al rilievo di assets in tale contesto.

Nel ruolo di holding l'Emittente svolge inoltre l'attività volta al reperimento delle risorse finanziarie occorrenti al sostegno dei piani di sviluppo delle diverse partecipate e ciò anche mediante l'emissione di strumenti finanziari da assegnarsi ai creditori delle target oggetto degli investimenti rientranti nell'attività core (quest'ultima, di seguito, “attività di service”).

## TIPOLOGIA DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO CORE

Gli investimenti realizzati nell'ambito dell'attività core sono frutto di un approccio opportunistico alle situazioni di crisi, più o meno reversibili, facendo ricorso tra l'altro a tutti gli strumenti posti a disposizione dalla Legge Fallimentare che, a seguito dei significativi emendamenti alla stessa apportati, intende ora favorire una soluzione privatistica dello stato di insolvenza.

Gli stessi possono essere portati a termine mediante:

- il rilievo in blocco delle entità target, tipicamente nell'ambito di una procedura concordataria che può essere tanto "preventiva" (ossia finalizzata a prevenire il fallimento) che "fallimentare" (ossia destinata a chiudere una procedura fallimentare – o di amministrazione straordinaria – già dichiarata);
- il rilievo dei crediti vantati da terzi nei confronti della società debitrice;
- l'acquisto di una partecipazione in seno alla società soggetta a procedura concorsuale a cui segue l'avvio di operazioni di finanza straordinaria;
- la combinazione fra due o più delle attività sopra indicate.

Tenuto poi conto come, tanto per i concordati "preventivi" che per quelli "fallimentari", la norma vigente prevede la possibilità di "proporre ai creditori un concordato.....che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assunto; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;..." le attività di service e strumentali rappresentano certamente dei plus laddove si pensi alle sinergie – ed ai conseguenti ritorni economici - che possono derivare al gruppo dal poter disporre "internamente" di competenze e di relazioni in grado, di "finanziarizzare" il processo di acquisizione – mediante appunto l'assegnazione ai creditori di "titoli", in ipotesi quotabili o dotati di rating – di negoziare coi diversi creditori e con gli organi delle procedure concorsuali o, ancora, di reperire soggetti interessati al rilievo di specifici assets.

Lo spettro della attività di investimento core ricomprende due "macro aree":

- il distressed finanziario e
- il distressed operativo

fermo rimanendo che il confine fra la due aree potrebbe in alcuni casi sovrapporsi e condurre, ad esempio, all'utilizzo di tecniche tipicamente "operative" anche per attività di carattere "finanziario".

### Il *distressed* finanziario

Il target di queste operazioni è rappresentato principalmente da società e/o enti soggetti a procedure fallimentari e di amministrazione straordinaria aperte da tempo, la cui componente aziendale operativa (industriale o commerciale che sia) è cessata o risulta già ceduta a terzi, nel cui ambito vengono rinvenute pressoché esclusivamente attività che presentano una certa criticità ed il cui realizzo impone di mantenere prospetticamente in vita la procedura ancora per un lungo periodo.

Tipicamente, gli assets detenuti dalle entità target in questa fase sono rappresentati da crediti:

- contenziosi;
- fiscali;
- condizionati e rinvenienti, ad esempio, dall'avvio di azioni di responsabilità e revocatorie,

mentre solo marginalmente sono presenti beni immobili o altri cespiti che comunque, di solito, presentano difficoltà di realizzo testimoniate da incanti già indetti e andati deserti.

In tale contesto l'operatività core si sostanzia nel:

- proporre un concordato fallimentare in cui la società, od un "veicolo" a tal fine costituito, funga da assuntore di tutte le attività concorsuali ;
- valorizzare, in tale ambito, le attività più significative della procedura ad un valore prossimo con quello di stima (o di ultimo ribasso) attribuendone nel contempo uno minimo e forfettario per le restanti;
- dismettere nel breve, anche senza rilevanti margini, le attività "significative" con lo scopo di recuperare l'investimento effettuato;
- procedere al realizzo delle restanti attività, anche a prezzi di "saldo" tenuto conto che il loro costo di acquisto dovrebbe risultare pressoché nullo. Tale ultima circostanza, poi, permette di compiere tale attività senza particolari vincoli temporali e di ottimizzarne quindi il risultato.

### **Il *distressed* operativo**

In questo caso il target è rappresentato principalmente da società ancora in attività che presentano significative problematiche economico/finanziarie e tali da imporre il ricorso ad una procedura concorsuale vera e propria, ad una ristrutturazione del debito "182 bis" o ad un piano di risanamento "67".

Nell'ambito del contesto così delineato, l'operatività core risulta decisamente più articolata potendo prevedere molteplici "combinazioni" di attività fra le quali:

- a) il solo ruolo di "advisor" e/o l'assistenza alla formulazione del "piano";
- b) l'attività sub a) unita a quella finalizzata alla ricerca di soggetti interessati al rilievo delle attività ancora esercitate dalla target;
- c) il rilievo "in blocco" delle attività delle target – direttamente o per il tramite di specifici veicoli anche (e possibilmente) partecipati e/o finanziati dai creditori di questa, attraverso la conversione o l'accollo delle rispettive ragioni creditorie, e/o da terzi "in bonis" - qualora queste siano rappresentate, in specie, da quelle tipiche delle imprese edili/immobiliari, finanziarie e di produzione di energie da fonti rinnovabili;
- d) l'attività sub a) unitamente alla sola strutturazione di veicoli destinati, rispettivamente, al conferimento degli assets ed all'accollo delle passività;
- e) l'attività sub d) unita a quella di advisor del veicolo;
- f) la sottoscrizione di strumenti finanziari - "prededucibili" nell'eventuale successivo fallimento della target - convertibili in partecipazioni al capitale di questa;
- g) ecc.

## GESTIONE DEL RISCHIO

Fermo restando che la selezione degli investimenti core viene effettuata, seppur in conformità alle linee strategiche elaborate dalla Società, in piena autonomia da parte delle singole partecipate, questa, di prassi mira a privilegiare quelli per i quali i tempi di ritorno siano inferiori ai 36 mesi e di valore unitario, al netto delle quote di co-investimento di terzi, non eccedente l'importo di 5 milioni.

Stante l'approccio prettamente opportunistico dell'attività core e tale da imporne un mutamento di indirizzo a seconda, appunto, delle opportunità offerte dal mercato, i relativi investimenti non sono soggetti a limiti di concentrazione vincolanti del relativo rischio.

Ciò non di meno la Società, nell'attività di coordinamento strategico delle proprie partecipate:

- fornisce semestralmente a queste indicazione del Valore di Riferimento ossia dell'attivo patrimoniale consolidato emergente dall'ultimo bilancio o resoconto intermedio approvato dal proprio organo amministrativo;
- caldeggia l'effettuazione di investimenti che, unitariamente, non eccedano il 35% del Valore di Riferimento;
- invita le stesse, nell'ipotesi di superamento di tale limite, a segnalare la circostanza alla Società di modo da consentirle l'approntamento delle attività di monitoraggio ritenute più opportune.

## UTILIZZO DI LEVA FINANZIARIA

Stante l'autonomia di ciascuna partecipata nella selezione degli investimenti core, queste sono libere di determinare il livello di indebitamento a ciò funzionale fermo l'obbligo di segnalare alla Società il superamento della soglia del 30% del Valore di Riferimento onde consentire a questa le dovute attività di monitoraggio.